



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 323 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 18/06/2010

Oggetto: D. LGS. N. 152/2006 E L. R. N. 9/1999. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVA AL PROGETTO DI CAVA DENOMINATO "CÀ DI TERRA", IN COMUNE DI VIGOLZONE, PRESENTATO DALLA DITTA GEOCAVE S.R.L..

L'anno DUEMILADIECI addì DICIOOTTO del mese di GIUGNO alle ore 09:15 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
ALLEGRI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Assente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario Generale FONTANA CARMELO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore ALLEGRI DAVIDE.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 9/1999. Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di cava denominato "Cà di Terra", in comune di Vigolzone, presentato dalla ditta Geocave S.r.l..

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- la ditta Geocave S.r.l. ha presentato al Consorzio Ambientale Pedemontano (consorzio che svolge l'attività di "Sportello Unico" anche per conto del Comune di Vigolzone) , ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della L. R. n. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, istanza per la valutazione di impatto ambientale (allegando il S.I.A., il progetto definitivo e la documentazione richiesta per il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera) relativa al progetto di cava denominato "Cà di Terra" per l'estrazione di "inerti non pregiati (limi e ghiaie fortemente alterate per una volumetria massima estraibile di 1.000.000 di m.c.)";
- la documentazione è stata trasmessa con nota del Consorzio Ambientale Pedemontano prot. n. 2219 del 23.09.2009, iscritta al prot. prov.le n. 72602 del 29.09.2009;
- a seguito dell'esito favorevole della verifica di completezza di cui all'art. 23 – comma 4 - del D. Lgs. n. 152/2006 (prot. prov.le n. 77304 del 19.10.2009), con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in data 04 novembre 2009 nonché sul quotidiano Libertà in pari data è stato dato, pertanto, avvio alla fase di deposito per 60 giorni presso la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Piacenza, il Comune di Vigolzone ed il Comune di Rivergaro che risulta interessato dall'intervento unicamente per le opere relative alla viabilità di accesso alla cava;
- gli elaborati, inerenti alla procedura di VIA del progetto di progetto di cava denominato "Cà di Terra" in comune di Vigolzone, sono stati continuativamente depositati (presso gli Enti di cui sopra) per 60 giorni (dal 04.11.2009 al 03.01.2010) al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati (durante tale periodo chiunque poteva prendere visione e presentare osservazioni all'autorità competente ovvero alla Provincia di Piacenza);
- a norma dell'art. 24 del D. Lgs. n. 152/2006 (nel testo modificato dal D. Lgs. n. 4/2006) è stato inoltre pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Provinciale l'avviso di deposito, la sintesi in linguaggio non tecnico e l'indicazione di dove potevano essere consultati gli atti nella loro interezza;

VERIFICATO che:

- sia nel termine dei 60 giorni previsti di deposito sia successivamente, non risultano pervenute alla Provincia di Piacenza (e neppure ai Comuni di Vigolzone e Rivergaro nonché alla Regione) osservazioni inerenti il progetto in esame;
- con nota prot. n. 81477 del 04/11/2009 (prot. n. 82715 del 10.11.2009 per il solo il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po) la Provincia di Piacenza – Servizio Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente – ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 9/99, dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 ha indetto per il giorno 03/12/2009, la prima seduta della Conferenza di Servizi per l'esame del SIA e degli elaborati progettuali (si ricorda che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 17 della L. R. n. 9/99 la valutazione di impatto ambientale positiva sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;
- rispetto alla seduta della Conferenza di Servizi di cui sopra, dopo aver ascoltato la descrizione dell'intervento ad opera del proponente ed aver discusso "sui vari procedimenti amministrativi cui è soggetto l'intervento", si è deciso di aggiornare i lavori "a data da destinarsi per la continuazione dell'attività istruttoria" riservandosi "di verificare la necessità di eventuale documentazione integrativa" da "richiedere alla Ditta Geocave S.r.l.";
- con note prot. n. 90790 del 16/12/2009 e prot. n. 1204 del 12.01.2010, l'Amministrazione Provinciale ha provveduto, rispettivamente, a trasmettere copia del verbale della Conferenza di Servizi del 03.12.2009 e a chiedere integrazioni, in relazione a quanto successivamente richiesto dall'Arpa (Prot. prov.le n. 92592 del 22.12.2009), dall'AUSL (prot. prov.le n. 92579 del 22.12.2009) e da diversi Servizi della Provincia di Piacenza, come di seguito:
 - *"descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;*
 - *approfondimento dello studio di impatto sulla qualità dell'aria causato dal traffico indotto dall'attività di escavazione che tenga conto della percorrenza effettiva dei mezzi pesanti e la conseguente predisposizione di idonei interventi di mitigazione e/o di compensazione. A tale proposito si ritiene*

opportuna che vengano eventualmente dettagliati i flussi reali (in funzione delle destinazioni del materiale scavato) ed i relativi impatti sui recettori sensibili e si richiedono maggiori precisazioni in merito all'intervento di piantumazione citato nella documentazione facendo presente, altresì, che qualora lo stesso venga proposto come opera di compensazione, l'estensione e tipologia dell'area piantumata deve essere calcolata sulla base della CO2 complessivamente emessa dall'attività estrattiva;

- *in merito agli interventi di rinaturazione, si richiedono maggiori precisazioni rispetto all'ubicazione ed alle caratteristiche dell'intervento di piantumazione citato nella documentazione (nonché eventualmente sulla proposta di impianto di vigneto accennata in Conferenza come sostitutiva). Come sopra precisato, in ogni caso, l'estensione e la tipologia dell'area piantumata dovrà essere calcolata sulla base della CO2 complessivamente emessa dall'attività estrattiva;*
 - *relativamente ai locali di servizio per il personale operante nel cantiere si richiedono ulteriori precisazioni facendo presente che la dotazione minima di locali destinati al personale impiegato nel cantiere stesso prevede anche la presenza di uno spogliatoio di dimensioni adeguate (almeno 6 mq), provvisto di lavandino, doccia e acqua potabile calda e fredda e che i servizi igienici devono essere allestiti in prossimità dell'area di lavoro per una migliore accessibilità da parte del personale;*
 - *modalità di ripristino dello stato dei luoghi utilizzati per creare la pista di allontanamento dei materiali”;*
- con nota acquisita al prot. prov.le n. 4862 del 25.01.2010, la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta (con prot. prov.le n. 1204 del 12.01.2010), successivamente completata (a seguito di quanto precisato nel foglio provinciale prot. n. 12014 del 17.02.2010 di trasmissione di quanto pervenuto ai componenti della Conferenza di Servizi) con lettera del 24.02.2010 (iscritta al prot. prov.le n. 14024 di pari data);
- con nota prot. n. 17209 del 05/03/2010 la Provincia di Piacenza ha convocato per il giorno 23/03/2010, la seconda seduta della Conferenza di Servizi (per la continuazione dell'esame del SIA e degli elaborati progettuali) che, dopo aver preso visione delle integrazioni presentate dal proponente e della documentazione pervenuta rispetto al procedimento (ad opera del Consorzio Ambientale Pedemontano, della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, dell'azienda U.S.L., dell'Enel Divisione Infrastrutture), ha ritenuto “debbono essere meglio chiarite le prescrizioni riportate nella nota U.S.L. relative al vincolo di destinazione e mantenimento temporale delle aree piantumate”;
- con lettera prot. n. 24096 del 24/03/2010 l'Amministrazione Provinciale ha provveduto a trasmettere copia del verbale della Conferenza di Servizi del 23.03.2010;
- sono pervenute (prot. prov.le n. 31595 del 20.04.2010) ulteriori “INTEGRAZIONI AL PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE”, datate “Marzo 2010” ed firma del dott. agr. Fumi Raffaella;
- è inoltre stata acquisita agli atti (relativi al procedimento di VIA) la seguente documentazione:
- nota prot. n. 675 del 04.03.2010 (prot. prov.le n. 19129 del 09.03.2010) del Consorzio Ambientale Pedemontano che ha inoltrato la lettera della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, prot. n. 3016 del 26.02.2010, in cui si comunicava che “ai sensi del D.P.R. 233/2007 così come modificato dal DPR 91/2009 sarà la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza ad esprimere il parere definitivo di questa Amministrazione”;
 - parere igienico sanitario, prot. n. 15533 del 17.03.2010 (prot. prov.le n. 22981 del 22.03.2010) dell'Azienda USL di Piacenza, favorevole con specifiche prescrizioni di cui si è tenuto conto nel proseguo dei lavori istruttori;
 - nota di Enel Distribuzione S.p.A., prot. n. 254832 del 19.03.2010 (prot. prov.le n. 23281 del 22.03.2010), in cui si comunicava di “aver provveduto ad inoltrare alla società proprietaria dei terreni – OMISSIS – il progetto degli interventi sulla rete elettrica che Enel Distribuzione effettuerà al fine di rendere compatibile l'esistenza dell'elettrodotto ed i lavori di realizzazione della cava.” (spostamento con un nuovo palo della linea elettrica);

VERIFICATO altresì che:

- l'intervento interessa anche aree soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e che rispetto a tale problematica:
- il comune di Vigolzone, ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica con atto prot. n. 8900 del 24.12.2009 (relativamente ai territori coperti da boschi e alle fasce di rispetto di corsi d'acqua pubblici);
 - il comune di Rivergaro, in merito al tracciato della progettata pista per l'allontanamento del materiale estratto (ubicata come già detto per la maggior parte sul territorio del medesimo Comune) che interferisce con il Rio Trebbiala, ha rilasciato la relativa Autorizzazione Paesaggistica con prot. n. 7382 del 03.10.2009;
 - con nota prot. n. 18499 dell'08.03.2010, l'Amministrazione Provinciale ha inoltrato, in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 159 del D. Lgs. n. 42/2004, le autorizzazioni paesaggistiche di cui

sopra alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza che non ha esercitato il potere di annullamento di cui all'articolo 159 – comma 3 – del medesimo decreto;

- che la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna ha rilasciato (al dott. Filippo Lusignani responsabile del gruppo tecnico che ha redatto il progetto e lo SIA) "Nulla osta di massima all'esecuzione dell'opera" per la cava denominata "Cà di Terra" (come da comunicazione contenuta nello Studio di Impatto Ambientale);
- in data 19 maggio 2010, a seguito della lettera di convocazione (avente come allegati il "Rapporto sull'impatto ambientale relativo al progetto" e la "Bozza del provvedimento di Giunta Provinciale") prot. n. 36453 del 07.05.2010, si è svolta la terza e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, convocata, per quanto concerne la pronuncia di VIA, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 9/1999 e del D. Lgs. n. 152/2006 Provinciale;

ESAMINATE le risultanze di cui al verbale della conclusiva Conferenza di Servizi tenutasi il 19.05.2010, la cui espressione finale risulta la seguente: *"...La Conferenza considera l'intervento ammissibile ed ambientalmente compatibile in ragione delle misure di compensazione prospettate ed in quanto attuazione di previsioni di pianificazione di settore già definite e, conseguentemente, si esprime per una valutazione di impatto ambientale positiva, per una validità di 36 mesi, riscontrando favorevolmente e facendo propri i contenuti del menzionato "Rapporto sull'Impatto Ambientale – Maggio 2010", fermo restando l'ottemperanza alle prescrizioni più sopra riportate."*;

VISTA la seguente documentazione:

- "Rapporto sull'impatto ambientale relativo al progetto" allegato alla convocazione del 07.05.2010 prot. n. 36453;
- "Bozza del provvedimento di Giunta Provinciale" pure allegato alla convocazione del 07.05.2010 prot. n. 36453;
- Verbale della conclusiva Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19/05/2010;
- "Rapporto sull'impatto ambientale relativo al progetto" aggiornato con le modifiche e le prescrizioni introdotte a seguito della conclusiva Conferenza dei Servizi del 19/05/2010;

VALUTATI i contenuti dei documenti di cui sopra e ritenuto di condividere in toto quanto in essi sviluppato e definito con particolare riferimento alle considerazioni emerse nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi;

OSSERVATO che esistono, pertanto, i presupposti per poter concludere il procedimento di V.I.A. relativo all'intervento in parola, sulla base dell'attività istruttoria sopra richiamata;

RICORDATO che la conclusione positiva del procedimento di V.I.A., per il caso di specie, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 17 della L.R. n. 9/99, sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa e precisamente:

- Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 8900 del 24.12.2009 rilasciata dal comune di Vigolzone ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
- Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 7382 del 03.10.2009 rilasciata dal comune di Rivergaro ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
- "assenso", inteso come non esercizio del potere di annullamento ai sensi dell'art. 159 – comma 3 - del D. Lgs. n. 42/2004, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche di cui sopra ricevute dalla medesima in data 15.03.2010;
- "Nulla osta di massima all'esecuzione dell'opera" rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna con nota prot. n. 2790 dell'11.03.2009;

RITENUTO che, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e della documentazione richiamata, sussistano le condizioni per procedere, ai sensi dell'art. 17 - comma 1 - della L.R. n. 9/1999, alla deliberazione della Valutazione di Impatto Ambientale positiva per il progetto di cava denominato "Cà di Terra" relativo all'estrazione di "inerti non pregiati (limi e ghiaie fortemente alterate per una volumetria massima estraibile di 1.000.000 di m.c.)";

OSSERVATO che il presente provvedimento, non comportando, in questa fase, né impegno di spesa né diminuzione di entrate a carico di questa Amministrazione, non necessita del parere di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Dirigente del Settore Energia, Gestione Attività Estrattive, Tutela Ambientale e Faunistica – Protezione Civile, dott.ssa Anna Olati, in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra formulata;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito;

VISTO l'Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 01/2002 del 16.04.2002 relativo alla "Definizione delle modalità operative per dare attuazione alla L.R. 18.05.1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16.11.2000, n. 35, "Disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale";

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006;

VISTA la L. R. n. 9/99;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di Organizzazione;

★

DELIBERA

- A.** la Valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva, ai sensi dell'art. 16 della L. R. 18.05.1999, n. 9, e dell'art. 26 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sul al progetto di cava denominato "Cà di Terra" relativo all'estrazione di "inerti non pregiati (limi e ghiaie fortemente alterate per una volumetria massima estraibile di 1.000.000 di m.c.)", localizzato in comune di Vigolzone loc. Cà di Terra, per conto della ditta Geocave S.r.l.;
- B.** che la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale positiva, di cui al punto precedente, deve intendersi valida per 36 mesi dalla data del presente atto, intendendo che oltre tale periodo, qualora non abbiano avuto inizio i lavori previsti per la realizzazione del progetto di cava (la cui tempistica operativa verrà fissata dal competente Comune di Vigolzone), salvo proroga, concessa su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata;
- C.** di approvare e condividere i contenuti della seguente documentazione:
 - "Rapporto sull'impatto ambientale relativo al progetto" aggiornato con le modifiche e le prescrizioni introdotte a seguito della conclusiva Conferenza dei Servizi del 19/05/2010, allegato come "Allegato 1" quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
 - Verbale della conclusiva Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19/05/2009, i cui contenuti sono già stati richiamati nella parte narrativa del presente atto;
- D.** che in ragione di quanto stabilito al precedente punto **A.**, per il caso di specie, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 17 della L.R. n. 9/99, la valutazione di impatto ambientale positiva sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa e precisamente:
 - Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 8900 del 24.12.2009 rilasciata dal comune di Vigolzone ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
 - Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 7382 del 03.10.2009 rilasciata dal comune di Rivergaro ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004;
 - "assenso", inteso come non esercizio del potere di annullamento ai sensi dell'art. 159 – comma 3 - del D. Lgs. n. 42/2004, da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche di cui sopra ricevute dalla medesima in data 15.03.2010;
 - "Nulla osta di massima all'esecuzione dell'opera" rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna con nota prot. n. 2790 dell'11.03.2009;
- E.** la Valutazione di impatto ambientale positiva, come decisa al precedente punto **A.**, è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione di cui al precedente punto **C.** e come di seguito riportate:
 - durante lo svolgimento dell'attività di cava dovrà essere garantito il mantenimento del previsto servizio igienico di tipo chimico;

- il vincolo di destinazione delle aree piantumate dovrà essere garantito per almeno 20 anni, attraverso un adeguato programma di manutenzione;
 - nei trasporti connessi all'attività di cava dovrà essere privilegiato l'utilizzo di mezzi Euro 3 ed Euro 4;
 - dovrà essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi utilizzati per creare la pista (definita temporanea anche dal soggetto proponente) di allontanamento dei materiali, al termine del periodo di attività;
 - dovranno essere realizzati, con alcuni tronchi degli alberi abbattuti, n. 2 cumuli di legna da mantenere in loco, in prossimità delle fasce boscate residue, onde compensare le perdite di ambienti di castagneto senescente che verranno eliminati;
 - le azioni previste nel piano di monitoraggio, proposto nella documentazione presentata, dovranno essere sinteticamente descritte nella "Relazione Annuale dei Lavori" che la Società proponente è tenuta ad inviare all'Amministrazione comunale entro il 30 novembre di ogni anno ai sensi dell'art. 27 del vigente PIAE;
 - per quanto riguarda il monitoraggio acustico, i punti di misura e le modalità di realizzazione delle campagne previste dovranno essere concordati preventivamente con la sez. prov.le dell'ARPA;
 - dovrà essere verificata costantemente la litologia dell'inerte estratto ai fini della corresponsione degli oneri corrispondenti al tipo di materiale commercializzato, art. 12 – comma II – della L. R. n. 17/91, a seconda si tratti di materiali utilizzabili per ritombamento/riempimento o materiali ghiaiosi di 1° scelta. Pertanto nel caso venissero estratte bancate costituite da ghiaia o conglomerato le relative volumetrie saranno computate in accordo fra Comune di Vigolzone, Provincia e Ditta proponente;
- F.** di dare atto che per l'esercizio dell'attività estrattiva oggetto del presente provvedimento, la Ditta proponente dovrà acquisire, oltre a quanto già ricompreso nel presente atto (punto **D.**), ogni altro necessario provvedimento abilitativo ad opera delle amministrazioni competenti per la specifica materia;
- G.** di specificare che eventuali "modifiche o estensioni del progetto" dovranno essere assoggettate, ove ne ricorreranno i presupposti, ad una nuova procedura di VIA;
- H.** di determinare (forfetariamente essendo di difficile determinazione l'esatto valore dell'opera) ai sensi dell'art. 28 della L. R. n. 9/99 in Euro 1.000,00 (mille/00) le spese istruttorie che il soggetto proponente è tenuto a corrispondere per il presente procedimento;
- I.** di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- J.** di dare atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile non comportando, in questa fase, né impegno di spesa né diminuzione di entrate a carico di questa Amministrazione;
- K.** di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Proponente ed a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
- L.** di pubblicare sul B.U.R. per estratto, ai sensi dell'art. 16 , comma 3, della L. R. n. 9/99 nonché integralmente sul sito web della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 152/2006, copia del presente provvedimento.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

TRESPIDI MASSIMO

Il Segretario Generale

FONTANA CARMELO